

REGOLAMENTO (CE) N. 22/2008 DELLA COMMISSIONE
dell'11 gennaio 2008
recante modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini
(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2137/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini e alla qualità tipo comunitaria delle carcasse di ovini fresche o refrigerate, che proroga il regolamento (CEE) n. 338/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, l'articolo 4, paragrafo 3, gli articoli 5 e 6 e l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 461/93 della Commissione, del 26 febbraio 1993, recante modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini ⁽³⁾, è stato modificato in modo sostanziale ⁽⁴⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2137/92 ha stabilito criteri di classificazione delle carcasse su scala comunitaria, onde migliorare la trasparenza del mercato nel settore delle carni ovine. Sono necessarie modalità di applicazione per determinare i prezzi di mercato rilevati sulla base dei criteri di classificazione. Occorre disporre che i prezzi di mercato siano rilevati in una fase adeguata del processo di commercializzazione. Tale fase deve corrispondere al momento in cui gli animali entrano nel macello. Per garantire una classificazione uniforme delle carcasse di ovini nella Comunità, è necessario precisare le definizioni relative alla conformazione, allo stato di ingrassamento e al colore.

⁽¹⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). Il regolamento (CE) n. 2529/2001 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a decorrere dal 1° luglio 2008.

⁽²⁾ GU L 214 del 30.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2137/92 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 a decorrere dal 1° gennaio 2009.

⁽³⁾ GU L 49 del 27.2.1993, pag. 70. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 823/98 (GU L 117 del 21.4.1998, pag. 2).

⁽⁴⁾ Cfr. allegato II.

(3) Occorre stabilire un sistema di rilevazione dei prezzi in base alla classificazione effettuata nei macelli immediatamente dopo la macellazione; a tal fine è necessaria un'identificazione adeguata delle carcasse.

(4) La classificazione deve essere operata da personale sufficientemente qualificato; l'attendibilità della classificazione deve essere verificata attraverso controlli efficienti, in grado di garantirne l'applicazione omogenea.

(5) Il regolamento (CEE) n. 2137/92 ha previsto che le verifiche sul posto siano effettuate da un gruppo di controllo comunitario, per garantire l'applicazione uniforme della tabella comunitaria di classificazione in tutta la Comunità.

(6) È necessario stabilire le modalità di applicazione relative alla composizione di tale gruppo e all'attuazione delle verifiche sul posto.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per prezzo di mercato, da rilevare in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2137/92, si intende il prezzo di entrata al macello, al netto dell'IVA, pagato al fornitore per l'agnello di origine comunitaria. Tale prezzo è espresso per 100 chilogrammi di carcassa nella presentazione di riferimento di cui all'articolo 2 del suddetto regolamento, pesata e classificata al gancio in macello.

2. Il peso da prendere in considerazione è quello della carcassa constatato a caldo, rettificato per tener conto del calo ponderale dovuto al raffreddamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i fattori di correzione utilizzati.

3. Qualora la presentazione della carcassa pesata e classificata al gancio differisca dalla presentazione di riferimento, gli Stati membri adeguano il peso della carcassa mediante l'applicazione dei fattori di correzione, secondo il disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2137/92. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i fattori di correzione utilizzati.

Tuttavia, per quel che riguarda le categorie dell'allegato III del medesimo regolamento, essi possono riferire i prezzi per 100 chilogrammi all'abituale presentazione dei vari tipi di carcasce. In tal caso, gli Stati membri segnalano alla Commissione le differenze tra la presentazione considerata e la presentazione di riferimento.

Articolo 2

1. Gli Stati membri la cui produzione di carni ovine supera le 200 t/anno trasmettono alla Commissione, in via riservata, l'elenco dei macelli o degli stabilimenti che partecipano alla rilevazione dei prezzi conformemente alla tabella comunitaria (di seguito «stabilimenti partecipanti»), indicando altresì la produzione approssimativa annua di detti stabilimenti partecipanti.

2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione, non oltre ogni giovedì, il prezzo medio in euro o in moneta nazionale di ciascuna qualità di agnelli figurante nelle tabelle comunitarie, rilevato presso tutti gli stabilimenti partecipanti nel corso della settimana precedente quella in cui la comunicazione stessa avviene, indicando l'importanza relativa di ciascuna qualità. Se però una qualità rappresenta meno dell'1 % del totale, non è necessario comunicarne il prezzo. Gli Stati membri segnalano altresì alla Commissione il prezzo medio, con riferimento al peso, di tutti gli agnelli classificati in base a ciascuna tabella utilizzata ai fini della comunicazione dei prezzi.

Tuttavia gli Stati membri sono autorizzati a differenziare in funzione del peso i prezzi comunicati per ogni classe di conformazione e di stato di ingrassamento indicati nell'allegato I. Il termine «qualità» è definito come la combinazione della classe di conformazione e dello stato di ingrassamento.

Articolo 3

Le disposizioni complementari di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2137/92 sono quelle elencate nell'allegato I del presente regolamento e riferite alle classi di conformazione e allo stato di ingrassamento. Il colore delle carni, di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 2137/92, è determinato con riguardo al muscolo retto dell'addome, facendo riferimento a una scala colorimetrica normalizzata.

Articolo 4

1. La classificazione è effettuata al più tardi un'ora dopo la macellazione.

2. Le carcasce e mezzene classificate secondo la tabella comunitaria di classificazione delle carcasce di ovini negli stabilimenti partecipanti, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2137/92, sono contrassegnate apponendo un marchio indicante la categoria, la classe di conformazione e lo stato di ingrassamento.

La marchiatura avviene mediante stampigliatura con inchiostro indelebile e atossico, secondo un metodo riconosciuto dalle competenti autorità nazionali.

La designazione delle categorie è la seguente:

- a) L: carcasce di ovini di età inferiore a dodici mesi (agnello);
- b) S: carcasce di altri ovini.

3. Gli Stati membri possono autorizzare, in alternativa alla marchiatura, l'apposizione di un'etichetta inviolabile e saldamente fissata.

Articolo 5

1. Gli Stati membri curano che la classificazione venga effettuata da tecnici sufficientemente qualificati. Questi sono scelti dagli stabilimenti mediante concertazione o designando un ente a ciò preposto.

2. La classificazione effettuata negli stabilimenti partecipanti è sottoposta a controlli inopinati, eseguiti sul posto da un ente designato dallo Stato membro e indipendente dagli stabilimenti partecipanti. Tali controlli devono aver luogo almeno una volta per trimestre in tutti gli stabilimenti partecipanti che procedono alla classificazione e devono vertere su un minimo di 50 carcasce, scelte a caso.

Tuttavia, se l'ente di controllo coincide con quello responsabile della classificazione o non dipende da un'amministrazione pubblica, le autorità pubbliche devono verificare materialmente, almeno una volta all'anno, che i controlli di cui al primo comma avvengano alle stesse condizioni. Tali autorità sono regolarmente informate circa i risultati dei lavori dell'ente di controllo.

Articolo 6

Il gruppo di controllo comunitario di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2137/92, di seguito «gruppo», è incaricato di procedere a verifiche sul posto riguardanti:

- a) l'applicazione delle disposizioni relative alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasce di ovini;
- b) la rilevazione dei prezzi di mercato secondo detta tabella.

Articolo 7

Il gruppo è presieduto da uno degli esperti della Commissione. Gli Stati membri designano gli esperti in funzione della loro indipendenza e della loro competenza in materia di classificazione delle carcasse e di rilevazione dei prezzi di mercato.

Gli esperti non devono in alcun caso utilizzare a fini personali o divulgare le informazioni raccolte in occasione dei lavori del gruppo.

Articolo 8

Le verifiche sul posto sono effettuate da una delegazione del gruppo composta al massimo di sette membri. A tal fine, essa è costituita secondo le seguenti regole:

- a) almeno due esperti della Commissione, uno dei quali assume la presidenza della delegazione;
- b) un esperto dello Stato membro interessato;
- c) al massimo quattro esperti di altri Stati membri.

Articolo 9

1. Le verifiche sul posto sono effettuate a intervalli regolari e la loro frequenza può variare in funzione, segnatamente, dell'entità relativa della produzione di carni ovine nello Stato membro visitato o dei problemi connessi con l'applicazione della tabella di classificazione.

Ove necessario, a tali verifiche possono seguire visite complementari. La delegazione che procede a queste ultime può avere una composizione ristretta.

2. Il programma delle verifiche è predisposto dalla Commissione, previa consultazione degli Stati membri. Rappresentanti dello Stato membro visitato possono seguire le verifiche.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2008.

3. Ciascuno Stato membro organizza le visite da effettuare sul suo territorio, secondo quanto disposto dalla Commissione. A tale scopo lo Stato membro invia a quest'ultima, trenta giorni prima della visita, il programma particolareggiato delle verifiche sul posto proposte; la Commissione può chiedere che il programma venga modificato.

4. Prima di ogni visita la Commissione comunica agli Stati membri, con il massimo anticipo possibile, ragguagli in merito al programma e al suo svolgimento.

5. Al termine di ogni visita, i membri della delegazione e i rappresentanti dello Stato membro visitato si riuniscono per valutare i risultati. I membri della delegazione stilano quindi le conclusioni della visita con riguardo ai punti indicati nell'articolo 6.

6. Il presidente della delegazione redige una relazione in merito alle verifiche effettuate e alle conclusioni di cui al paragrafo 5. La relazione è inviata allo Stato membro visitato con la massima tempestività e, in seguito, agli altri Stati membri.

Articolo 10

Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del gruppo sono a carico della Commissione, secondo le disposizioni sul rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno delle persone estranee alla Commissione, e da questa designate come esperti.

Articolo 11

Il regolamento (CEE) n. 461/93 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato III.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Il Presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

1. Conformazione

Sviluppo dei profili della carcassa e segnatamente delle sue parti principali (quarto posteriore, schiena, spalla).

Classe di conformazione	Disposizioni complementari
S Superiore	Quarto posteriore: doppia muscolatura, profili eccezionalmente convessi Schiena: eccezionalmente convessa, eccezionalmente larga, eccezionalmente spessa Spalla: eccezionalmente convessa ed eccezionalmente spessa
E Eccellente	Quarto posteriore: molto spesso, profili molto convessi Schiena: molto convessa, molto larga e molto spessa fino all'altezza della spalla Spalla: molto convessa e molto spessa
U Ottima	Quarto posteriore: spesso, profili convessi Schiena: larga e spessa fino all'altezza della spalla Spalla: spessa e convessa
R Buona	Quarto posteriore: profili essenzialmente rettilinei Schiena: spessa, ma di larghezza inferiore all'altezza della spalla Spalla: ben sviluppata, ma meno spessa
O Abbastanza buona	Quarto posteriore: profili tendenti a presentarsi leggermente concavi Schiena: larghezza e spessore scarsi Spalla: tendente a stretta, di spessore scarso
P Mediocre	Quarto posteriore: profili da concavi a molto concavi Schiena: stretta e concava, con ossa apparenti Spalla: stretta, piatta, con ossa apparenti

2. Stato di ingrassamento

Grasso presente all'esterno della carcassa e sulle parti interne della stessa.

Classe di ingrassamento	Disposizioni complementari ⁽¹⁾		
1. Molto scarso	Esterno	Assenza o tracce di grasso visibile	
	Interno	Addome	Assenza o tracce di grasso visibile sui rognoni
Torace		Assenza o tracce di grasso visibile tra le costole	
2. Scarso	Esterno	Leggero strato di grasso su parte della carcassa; può essere meno evidente sugli arti	
	Interno	Addome	Tracce di grasso o leggero strato di grasso che avvolge parte dei rognoni
Torace		Muscolo chiaramente visibile tra le costole	

Classe di ingrassamento	Disposizioni complementari ⁽¹⁾		
3. Medio	Esterno	Sottile strato di grasso su tutta la carcassa o su gran parte di essa. Depositi di grasso un po' più spessi alla base della coda	
	Interno	Addome	Sottile strato di grasso che avvolge totalmente o parzialmente i rognoni
Torace		Muscolo ancora visibile tra le costole	
4. Abbondante	Esterno	Spesso strato di grasso su tutta la carcassa o su gran parte di essa; può tuttavia essere più sottile sugli arti e più consistente sulle spalle	
	Interno	Addome	Roggoni avviluppati dal grasso
Torace		Muscolo tra le costole con eventuali infiltrazioni adipose; eventuali depositi di grasso visibili sulle costole	
5. Molto abbondante	Esterno	Copertura di grasso molto spessa Chiazze di grasso occasionalmente visibili	
	Interno	Addome	Roggoni avviluppati da uno spesso strato di grasso
Torace		Muscolo tra le costole con infiltrazioni adipose; depositi di grasso visibili sulle costole	

⁽¹⁾ Le disposizioni complementari relative alla cavità addominale non si applicano ai fini di quanto disposto nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2137/92.

ALLEGATO II

Regolamento abrogato e relativa modificazione

Regolamento (CEE) n. 461/93 della Commissione

(GU L 49 del 27.2.1993, pag. 70)

Regolamento (CE) n. 823/98 della Commissione

(GU L 117 del 21.4.1998, pag. 2).

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 461/93	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafi 1 e 2	Articolo 1, paragrafi 1 e 2
Articolo 1, paragrafo 3, prima e seconda frase	Articolo 1, paragrafo 3, primo comma
Articolo 1, paragrafo 3, terza e quarta frase	Articolo 1, paragrafo 3, secondo comma
Articoli 2 e 3	Articoli 2 e 3
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2, primo e secondo comma	Articolo 4, paragrafo 2, primo e secondo comma
Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, frase introduttiva	Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, frase introduttiva
Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, primo trattino	Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettera a)
Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, secondo trattino	Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettera b)
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 3
Articoli 5, 6 e 7	Articoli 5, 6 e 7
Articolo 8, paragrafo 1, parte introduttiva	Articolo 8, parte introduttiva
Articolo 8, paragrafo 1, primo trattino	Articolo 8, lettera a)
Articolo 8, paragrafo 1, secondo trattino	Articolo 8, lettera b)
Articolo 8, paragrafo 1, terzo trattino	Articolo 8, lettera c)
Articolo 8, paragrafo 2	—
Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, prima frase	Articolo 9, paragrafo 1, primo comma
Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, seconda e terza frase	Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 3
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 9, paragrafo 4
Articolo 9, paragrafo 4	Articolo 9, paragrafo 5
Articolo 9, paragrafo 5	Articolo 9, paragrafo 6
Articolo 10	Articolo 10
—	Articolo 11
Articolo 11	Articolo 12
Allegato	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III